



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO del GIUDICE di PACE di MILANO

In nome del Popolo Italiano, il Giudice di Pace di Milano, IV sezione,
Avv. Rossella Barbaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 79404/2018 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi

da

con l'Avv. Simone Ortel-

li

OPPONENTE

contro

, in persona del Sindaco pro tempore,

con l'Avv.

OPPOSTO

Oggetto: opposizione ex art. 32 D. Lgs. 150/11.

CONCLUSIONI

Per parte opponente: come da verbale di udienza.


Per parte opposta: come da comparsa di costituzione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Trattasi di ricorso ex art. 7 D. Lgs. 150/11, convertito in corso di udienza in
rito ex art. 32 del medesimo decreto, avverso l'ingiunzione di pagamento n.

SENTENZA
N. 2873

Anno 2019



RUOLO GENERALE

79404/18

REPERTORIO

N. /19

DEPOSITATA IL

13.03.19

1. Invalon

*IL GIUDICE DI PACE
Avv. Rossella Barbaro*

20180430108100000970282, emessa dal Comune di ex R.D. 639

del 1910 per il recupero di sanzioni amministrative.

Ciò detto, innanzitutto va dichiarata la giurisdizione e competenza di questo Giudice, poiché trattasi di giudizio ex art. 32 del D. Lgs. 150/11, concernente materie diverse da tasse ed imposte (per le quali sarebbe competente la giurisdizione tributaria), per il quale si applicano le comuni norme in materia di competenza per valore. Di fatto, l'azione è tendente ad ottenere una declaratoria di accertamento negativo in merito alla dovutezza della somma richiesta con l'ingiunzione.

Il Ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo che il verbale di violazione al CdS non era mai stato notificato e di esserne venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'odierna ingiunzione.

Il Comune di si costituiva, senza dare l'effettiva prova della notifica: innanzitutto, con riferimento ai documenti prodotti, va detto che non sono state osservate le formalità delle notifiche degli atti giudiziari (L. 890/82), poiché le cartoline depositate risultano essere non quelle (verdi) previste per le notifiche degli atti giudiziari (ai quali viene equiparato il verbale di contestazione - art. 201 comma 3 CdS), bensì delle normalissime raccomandate, notificate, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; in secondo luogo, le cartoline depositate danno atto dell'irreperibilità temporanea del destinatario (l'opponente) ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma la seconda cartolina di comunicazione, prevista da tale articolo, non veniva mai emessa.

Ne consegue che, non avendo prova che l'ingiunzione impugnata sia stata preceduta dalla regolare notifica dei verbali costituenti l'antecedente logico,

prova della quale era onerato il Comune convenuto, nulla sarà dovuto dal Ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a mente del D.M. 55/14 al di sotto del minimo edittale, stante la semplicità del contenzioso.

P. Q. M.

- definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- dichiara che nulla è dovuto da parte della Ricorrente al Comune di in relazione all'ingiunzione di pagamento n. 20180430108100000970282;
- condanna il Comune di a rifondere al Ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 200,00 per compensi professionali (di cui € 40,00 per la fase di studio; € 40,00 per la fase introduttiva; € 40,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 80,00 per la fase decisoria), oltre € 43,00 per spese non imponibili, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario, come per legge.


Così deciso in Milano il 24.02.19

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Rossella Barbaro

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
(G. Alzano)